




Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020

in continuità con

POR FSE 2014-2020 - Asse 1 - Occupabilità



Fondo Nuove Competenze

Supporto alle imprese - Modalità a sportello

Direttiva per la presentazione
dei progetti



12fdbed2



Indice	
1. Riferimenti legislativi e normativi	3
2. Premessa	7
3. Obiettivi generali	9
4. Destinatari	9
5. Tipologie di interventi	10
6. Modalità di registrazione delle presenze	10
7. Monitoraggio	10
8. Ulteriori obblighi del beneficiario	11
9. Gruppo di lavoro	11
10. Priorità ed esclusioni	13
11. Soggetti proponenti	14
12. Forme di partenariato	15
13. Delega	15
14. Risorse disponibili e vincoli finanziari	15
15. Modalità di determinazione del contributo	16
15.1 Attività formative	16
16. Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti di stato	17
16.1 Registro nazionale aiuti di stato	18
16.2 Definizione interventi in relazione alla normativa sugli aiuti di stato	19
17. Termini per la presentazione dei progetti	19
18. Modalità e termini per la presentazione dei progetti (SIU)	20
19. Procedure e criteri di valutazione	22
20. Pubblicizzazione delle iniziative	25
21. Tempi ed esiti delle istruttorie	25
22. Comunicazioni	26
23. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti	26
24. Indicazione del foro competente	26
25. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.	27
26. Tutela della privacy	27



1. Riferimenti legislativi e normativi

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;



- il Regolamento “Omnibus” (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- la Decisione Comunitaria C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che approva l’accordo di partenariato con l’Italia;
- il Regolamento (UE) n. 460 del 30 marzo 2020, di modifica dei Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta alla pandemia di COVID-19;
- il Regolamento (UE) n. 558 del 23 aprile 2020, di modifica dei regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia da COVID-19;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 che approva determinati elementi dell’accordo di partenariato con l’Italia;
- la Decisione della Commissione Europea (C(2018) 8658 final del 7 dicembre 2018, di modifica del POR FSE Veneto 2014-2020 adottato con Decisione (C(2014) 9751 final del 12 dicembre);
- la Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo “Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Veneto in Italia e s.m.i. (ed in particolare la decisione di esecuzione C(2020)7421 del 22/10/2020 che ha approvato modifiche sostanziali a specifici elementi dei POR, anche a seguito dell’attuazione di misure emergenziali in risposta agli impatti della pandemia da COVID-19);
- la Comunicazione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii, che consente agli Stati membri di adottare misure di sostegno temporaneo al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato;
- la Comunicazione CE COM (2020) n. 274 final “Un’Agenda per le competenze per l’Europa per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza”;
- il Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i. in materia di politiche di coesione;
- il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l’art. 10 che istituisce l’Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;
- l’art. 44 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l’art. 35 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto crescita) convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha modificato l’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124/2017;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, successivamente convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27, Decreto “Cura Italia”;
- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, Decreto “Liquidità”;
- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 ed in particolare gli artt. 88, comma 1, 241 e 242;
- il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e, in particolare, l’art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;



- il Decreto legislativo. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e s.m.i.;
- la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, art. 1, comma 821;
- la Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;
- la Delibera CIPE n. 39 del 28 luglio 2020 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli artt. 241 e 242 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, N. 77. Accordo Regione Veneto – Ministro per il Sud e la coesione territoriale”;
- il Decreto Interministeriale del 9 ottobre 2020, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, definisce modalità di applicazione della misura e criteri di utilizzo del Fondo Nuove Competenze, istituito presso l’ANPAL ai sensi dell’art. 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- il Decreto Interministeriale integrativo del 22 gennaio 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che, modificando il precedente Decreto del 9 ottobre 2020, regola i termini e le modalità di accesso al Fondo Nuove Competenze istituito dal D.L. n. 34/2020 (art. 88, comma 1), convertito con modificazioni in L. n. 77/2020 e successivamente integrato dal D.L. n. 104/2020;
- la Circolare n. 8013 del 31 agosto 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’adozione del “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID 19”;
- il Decreto Direttoriale n. 461 del 4 novembre 2020 del Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);
- il Decreto Direttoriale n. 69 del 17 febbraio 2021 del Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);
- la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e s.m.i.;
- la legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” e s.m.i.;
- la legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, così come modificata dalla legge regionale 8 giugno 2012, n. 21;
- la legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, e s.m.i.;
- la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”;
- la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 “Legge di stabilità regionale 2021”;
- la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 “Bilancio di previsione 2021-2023”;
- la DGR n. 1839 del 29/12/2020 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023”;
- il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell’8/1/2021 “Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”;
- la DGR n. 30 del 19/1/2021 “Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023”;
- la DGR n. 669 del 28 aprile 2015 “Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” e s.m.i.;



- la DGR n. 670 del 28 aprile 2015 “Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020” e s.m.i.;
- la DGR n. 671 del 28 aprile 2015 “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard” e s.m.i.;
- la DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
- la DGR n. 404 del 31 marzo 2020 “Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione del Veneto 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19, alla luce della proposta di Regolamento relativa alla “Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus adottata dalla Commissione europea” (COM(2020) 113) e prime ipotesi di iniziative regionali”;
- la DGR n. 745 del 16 giugno 2020 “Riprogrammazione dei Programmi Operativi 2014-2020 della Regione del Veneto POR FSE e POR FESR in risposta all'emergenza COVID-19”;
- la DGR n. 786 del 23 giugno 2020 “Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020”;
- la DGR n. 1332 del 16 settembre 2020 “Attuazione degli interventi a valere sul Piano Sviluppo e Coesione - art. 44 della legge 58/2019 - a seguito dell'Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la coesione territoriale - Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020”;
- l'Accordo tra Regione del Veneto ed il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, stipulato in data 10 luglio 2020;
- la DGR n. 241 del 09/03/2021 “Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del D.L. 34/2020” di cui alla DGR n. 786/2020 e individuazione delle azioni del Piano Sviluppo e Coesione misure ex FESR e misure ex FSE da attuare con le risorse FSC di cui alla DGR n. 1332/2020. Ulteriori determinazioni”;
- il Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 36 dell'11 ottobre 2019 “Approvazione del documento “POR FSE 2014-20 Regione del Veneto - Vademecum per i beneficiari – Comunicare il Fondo Sociale Europeo” e del Video tutorial per i beneficiari del FSE in adempimento del servizio di ideazione e realizzazione degli interventi di informazione e pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- il Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 2 dell'11 novembre 2019 “Approvazione delle modifiche ai Documenti per la gestione ed il controllo della Regione del Veneto nell'ambito del Programma Operativo FSE 2014-2020”;
- il Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 20 del 15 maggio 2020 “Approvazione delle modifiche ai documenti per la gestione e il controllo del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione del Veneto”;
- il Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria n. 16 del 23 aprile 2020 “DPCM marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Misure attuative rivolte all'offerta formativa in modalità seminariale”, e s.m.i.;
- il Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 38 del 18 settembre 2020 “Approvazione delle modifiche al documento “Testo Unico per i Beneficiari”, nell'ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020”.



2. Premessa

Il decreto legge “Rilancio” ha costituito presso l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (di seguito ANPAL) il Fondo Nuove Competenze¹ (FNC), che remunera ai datori di lavoro il costo del personale, comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali, relativo alle ore di frequenza dei percorsi formativi di sviluppo delle competenze stabiliti dagli accordi collettivi stipulati e relativi alla rimodulazione dell’orario di lavoro dei propri lavoratori, per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa o per favorire percorsi di ricollocazione².

Gli accordi collettivi di cui sopra devono prevedere:

- fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, collegate all’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di prodotto, di processo o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’azienda, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in funzione dei fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4³;
- possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità o ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali;
- valutazione personalizzata delle competenze del lavoratore;
- valutazione dei suoi bisogni formativi;
- attestazione degli obiettivi conseguiti.

I percorsi formativi di sviluppo delle competenze previsti dal Fondo Nuove Competenze devono invece avere le seguenti caratteristiche:

- obiettivi di apprendimento formulati in termini di competenze;
- descrizione delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
- descrizione delle modalità di personalizzazione percorsi sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione del Repertorio nazionale (art.8 D.lgs 13/2013);
- descrizione delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi;
- indicazione dei soggetti indicati della messa in trasparenza ed attestazione delle competenze⁴ (in conformità D.lgs 13/2013).

L’iniziativa è attuata a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, assegnate alla Regione del Veneto con la Delibera CIPE n. 39/2020 e si inquadra nelle azioni del Piano Sviluppo e Coesione misure ex FESR e misure ex FSE, così come individuate dall’Allegato A alla DGR n. 241/2021, con specifico riferimento all’area tematica “9 - Lavoro e occupabilità” che prevede la realizzazione di interventi volti al sostegno e sviluppo dell’occupazione anche favorendo l’adattabilità ai cambiamenti nel mercato del lavoro, alla regolarità del lavoro, all’occupazione femminile e la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, al rafforzamento sul piano infrastrutturale dei servizi per l’impiego e che contempla la prosecuzione degli interventi che a suo tempo erano stati programmati nell’ambito della priorità “8.5 Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti” del POR FSE Veneto 2014-2020 le cui risorse, a fronte dell’Accordo tra Regione del Veneto ed il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, stipulato in data 10 luglio 2020 di cui alla DGR n. 786/2020, sono state trasferite a favore di misure emergenziali e la cui ri-allocazione è stato oggetto della riprogrammazione del Programma Operativo approvata dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2020)7421 del 22/10/2020.

¹ di cui al decreto legge “Rilancio” (art. 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato dall’art. 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104) e attuato sulla base delle disposizioni del decreto interministeriale del 9 ottobre 2020 e del decreto interministeriale integrativo del 22 gennaio 2021

² <https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze>

³ in coerenza con Raccomandazione Europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti (19 dic 2016)

⁴ in conformità al D.lgs 13/2013



L'iniziativa si pone, pertanto, nella cornice delle azioni del POR FSE Veneto 2014-2020 e attua le priorità di programmazione previste dall'Obiettivo Tematico 8 Priorità di investimento 8.v Obiettivo specifico Obiettivo specifico 4.

Nelle more dell'adozione delle disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione e delle relative linee guida per la gestione e controllo delle misure previste dalla DGR n. 241/2021 si adottano gli schemi relativi agli ambiti di riferimento nel POR FSE 2014-2020 qui di seguito riportati.

Aree tematiche del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) (rif.to DGR n. 241/2021 – Allegato A)	9 – Lavoro e occupabilità.
Descrizione	Interventi volti al sostegno e sviluppo dell'occupazione anche favorendo l'adattabilità ai cambiamenti nel mercato del lavoro, alla regolarità del lavoro, all'occupazione femminile e la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, al rafforzamento sul piano infrastrutturale dei servizi per l'impiego.
Asse del POR FSE Veneto 2014-2020	1 – Occupabilità.
Obiettivo tematico	8. – Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori.
Priorità di investimento del POR FSE Veneto 2014-2020	8.5 Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti.
Obiettivo specifico POR	4 – Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi.
Risultato atteso Accordo di Partenariato	RA 8.6 – Favorire la permanenza a lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi.
Risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> – Intervenire su settori produttivi, filiere e aziende o territori in situazione di crisi conclamata o prevista promuovendo processi di innovazione e riorganizzazione industriale (e in particolare del settore manifatturiero) e qualificazione delle competenze. – Aumentare il livello di qualificazione del personale delle imprese e del livello di innovazione e competitività delle stesse con particolare attenzione all'avvio di progetti e interventi di restyling, di ricerca e sviluppo su nuovi prodotti, di processi di internazionalizzazione, di riqualificazione del personale in funzione di nuove specialità e efficientamento dei processi di produzione e di vendita. – Diminuire il numero di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e il numero delle imprese in crisi aziendale accertata o prevista con particolare attenzione alla individuazione e promozione di nuovi prodotti/servizi, all'adozione di nuove tecnologie, allo sviluppo di nuove competenze e alla ristrutturazione di processi e sistemi produttivi.
Azioni	4.10 – Azioni finalizzate ad avviare processi di riorganizzazione produttiva e di qualificazione e riqualificazione delle competenze in esse presenti al fine di rilanciare prodotti e servizi, ricollocarsi sul mercato e aumentare le opportunità di occupazione e inserimento lavorativo.



Indicatori di risultato	CR07 – Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione. PR01 – Percentuale di imprese che assumono personale – Quota percentuale di imprese che hanno assunto personale nei 6 mesi successivi l'intervento, sul totale delle imprese sostenute.
Indicatori di realizzazione	CO05 – i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi. CO06 – le persone di età inferiore ai 25 anni CO07 – le persone di età superiore ai 54 anni CO09 – i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2). CO10 – i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4). CO11 – i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8). CO23 – numero di micro, piccole e medie imprese sostenute (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale).
Fatte salve le disposizioni contenute nella presente Direttiva e nelle more dell'adozione delle disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione e delle relative linee guida per la gestione e controllo delle misure previste di cui alla DGR n. 1332/2020 e n. 241/2021, i Beneficiari del finanziamento sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste nel "Testo unico per i Beneficiari" di cui alla DGR n. 670 del 28 aprile 2015 e s.m.i..	

3. Obiettivi generali

La Regione del Veneto persegue l'obiettivo di supportare le imprese del territorio la cui istanza di accesso al Fondo Nazionale Competenze sia stata riconosciuta ammissibile da ANPAL, secondo le modalità previste dal relativo Avviso. Il Fondo Nuove Competenze è il fondo pubblico costituito presso l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro - ANPAL⁵ per contrastare gli effetti economici della pandemia da Covid-19 e che copre le ore di stipendio del personale in formazione per l'adeguamento delle proprie competenze⁶.

In questa cornice, quindi, la presente iniziativa intende sostenere le attività di formazione finalizzate allo sviluppo di competenze dei lavoratori delle imprese del territorio regionale, attraverso un contributo a parziale copertura delle ore di formazione previste, fino ad un massimo di cento.

4. Destinatari

Possono partecipare alle attività formative:

- lavoratori dipendenti occupati presso imprese private⁷ operanti in unità localizzate sul territorio regionale con le modalità contrattuali previste dalla normativa vigente e la cui istanza di accesso al Fondo Nuove Competenze sia stata approvata secondo le modalità previste, per i quali è ridotto l'orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall'accordo collettivo previsto.

Sono compresi tra i destinatari ammissibili i giovani assunti con contratto di apprendistato, purché la formazione svolta nell'ambito del progetto presentato non sostituisca in alcun modo la formazione obbligatoria per legge, prevista per gli apprendisti.

Alle attività formative possono partecipare i titolari di impresa, che non concorrono a determinare il numero dei destinatari rendicontabili.

⁵ ai sensi dell'art. 88 comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.3

⁶ <https://www.anpal.gov.it/fondo-nuove-competenze>

⁷ ad esclusione di quelli indicati nel par. n°10 "Priorità ed esclusioni"



5. Tipologie di interventi

Ciascun proponente potrà presentare una sola domanda - fino ad un massimo di 100 ore di formazione per azienda - con riferimento ai progetti formativi presentati ed approvati da ANPAL secondo le modalità previste dall'Avviso pubblico Fondo Nuove Competenze - FNC". Le attività progettuali devono essere parte integrante del progetto approvato da ANPAL e svolgersi secondo le modalità previste dallo stesso.

INTERVENTI	DESCRIZIONE INTERVENTI
Formazione indoor	Formazione tecnica/specialistica per l'acquisizione o l'implementazione di competenze. Sarà possibile prevedere interventi di diversa durata (breve, media, lunga), che potranno essere combinati in una struttura modulare articolata temporalmente e variamente fruibile dai vari destinatari.

Non saranno ritenute ammissibili attività da remoto svolte in modalità asincrona.

6. Modalità di registrazione delle presenze

Le presenze devono essere registrate attraverso il sistema di registrazione on-line (ROL - Registro on line) rilasciato dalla Regione del Veneto, secondo le modalità, le regole e le procedure di utilizzo definite dalla Regione.

Per le procedure di registrazione e di utilizzo del Registro On-Line (ROL) si rimanda allo spazio operatori del sito regionale.⁸

7. Monitoraggio

Si ricorda che è cura del beneficiario monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, sia sul versante degli adempimenti amministrativi, che su quello del raggiungimento degli obiettivi programmati⁹.

Il beneficiario è tenuto ad assicurare la possibilità di compilazione dei questionari di gradimento e a informarne i destinatari secondo le modalità che saranno definite nel decreto di approvazione degli esiti istruttori.

Tenuto conto delle finalità generali della direttiva, nonché della necessità di monitorare in modo continuativo tutte le iniziative della programmazione FSE 2014-2020, comprese le iniziative attuate a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, la Regione del Veneto intende svolgere un'azione costante di monitoraggio ed effettuare anche un'azione di accompagnamento per garantire la necessaria diffusione e capitalizzazione dei risultati.

La Regione, infatti, si riserva la facoltà di valutare l'opportunità di realizzare anche un'attività di monitoraggio qualitativo sia in itinere, per verificare e conoscere l'impatto delle attività finanziate con il coinvolgimento dei diversi soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività, sia in fase finale per valutare gli esiti e i risultati raggiunti dalle attività finanziate. Il monitoraggio in itinere potrà prevedere anche incontri di coordinamento tra i progetti finanziati, con la finalità di condividere le attività e individuare gli interventi per favorire l'ottimizzazione delle risorse amplificando le ricadute delle diverse progettualità sui territori.

In caso di gravi o molteplici violazioni dell'obbligo di diligenza nella raccolta e inserimento nei Sistemi informativi regionali dei micro dati relativi al monitoraggio fisico delle operazioni, si applicherà una

⁸ <https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/formazione-continua>

⁹ A tale scopo si rinvia al "Testo Unico dei Beneficiari" approvato con Ddr n. 38 del 18/09/2020



decurtazione della quota di contributo pubblico orario riferita alle attività di coordinamento e direzione del progetto. La decurtazione oraria, sopra menzionata, avrà un valore pari al 7% del parametro orario, arrotondato per eccesso all'euro, secondo quanto risultante dallo studio in materia di costi standard del UCS dell'attività a cui è riferita l'informazione mancante (esempio, nel caso in cui non venga caricato in fase di avanzamento dell'attività o di monitoraggio il codice fiscale di un destinatario verrà riparametrata l'UCS dell'attività).

Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal piano di valutazione del POR FSE 2014-2020 (Art. 56, Reg. UE 1303/2013), del quale l'Avviso di riferimento alla presente Direttiva si pone in continuità, l'Amministrazione regionale potrà richiedere ai soggetti proponenti di produrre un report intermedio e un report finale per rilevare il grado di efficacia delle attività realizzate, riservandosi di fornire ulteriori indicazioni sul set di indicatori da rilevare.

8. Ulteriori obblighi del beneficiario

Fatte salve le disposizioni contenute nel "Testo unico per i Beneficiari"¹⁰ che rimangono confermate ove compatibili, i beneficiari del finanziamento sono tenuti al rispetto delle indicazioni che seguono.

L'art. 35 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017, dispone che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell'esercizio finanziario precedente, di importo non inferiore a euro 10.000,00 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'impresa, l'art. 35 prevede che le succitate informazioni siano pubblicate nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato; qualora, invece, l'impresa sia tenuta a redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis codice civile, o il soggetto beneficiario non sia tenuto alla redazione della nota integrativa, detto articolo prevede che le succitate informazioni siano pubblicate, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri sito internet o analoghi portali digitali.

Si rammenta, a tale proposito, che a partire dal 1° gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000,00 a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

9. Gruppo di lavoro

In relazione all'utilizzo dei costi standard si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi di cui alla presente Direttiva. In linea generale deve essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato e composito gruppo di lavoro formato da più persone che svolgano più ruoli (massimo due a soggetto) e che presentino una precisa esperienza professionale attinente alle diverse materie oggetto del progetto.

In ogni progetto deve essere individuato almeno un **direttore/coordinatore** di progetto, che ha il compito di supervisionare il progetto nel suo insieme assicurando la qualità degli interventi e coordinando

¹⁰ id.



L'attività di micro-progettazione degli stessi, di garantire il necessario coordinamento con la Direzione Formazione e Istruzione riguardo alle attività e agli esiti del progetto ogni qualvolta la stessa Direzione ne ravvisi la necessità. Tale figura professionale deve avere un'esperienza di **almeno 5 anni in analoghe attività** e la sua sostituzione in corso d'opera deve avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime caratteristiche della prima.

Per quanto attiene alle figure coinvolte nell'attività di **docenza/formazione** queste devono possedere una specifica esperienza professionale attinente alle materie d'insegnamento.

A livello progettuale¹¹ deve essere garantito che **almeno il 40%** del monte ore complessivo sia ricoperto da figure professionali di **docenti di fascia senior** (almeno 5 anni di esperienza) e **non più del 20% di fascia junior**.

L'attività svolta in assenza dei requisiti previsti non è riconosciuta ai fini del calcolo del contributo.

Per quanto attiene alla figura del **tutor** deve essere garantita la presenza di almeno **1 tutor didattico** per ogni progetto. Si ricorda che il tutor didattico ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative), quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso sotto il profilo cognitivo, emotivo, affettivo, relazionale, sociale. Ha, inoltre, il compito di monitorare costantemente l'andamento degli apprendimenti, relazionandosi col coordinatore del progetto. Si precisa che, in relazione alle attività formative (erogate con qualsiasi modalità – indoor, FAD, outdoor), potrà essere garantita la **presenza del tutor per almeno il 20% del monte ore complessivo di ogni singola edizione/intervento**, verificabile dalle firme di presenza sui registri; in caso di ROL l'attività dovrà risultare dai report di attività ed essere opportunamente registrata (diari di bordo).

Infine, deve essere individuata almeno **1 figura professionale responsabile delle attività di monitoraggio e/o diffusione**. Tali attività devono essere dettagliate nell'apposito campo dell'applicativo regionale per la presentazione dei progetti, sin dalla fase di presentazione. Tale figura potrà coincidere con il Coordinatore/Direttore di progetto.

Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro deve essere descritto in sede di presentazione del progetto.

Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall'interessato ai sensi del DPR 445/00 e compilato secondo il modello Europass, deve essere completo di tutti i dati, con indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate. Il CV deve essere tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e presentato ad ogni richiesta da parte della Direzione Formazione e Istruzione, così come previsto dal punto "Avvio degli interventi" del Testo Unico dei beneficiari.

Si precisa che gli incarichi degli operatori, per ciascuna tipologia di attività formativa, devono riportare espressamente la specifica attività da svolgere.

Prima dell'avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale deve essere compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda deve essere **obbligatoriamente** compilata in ogni sua parte e ci deve essere corrispondenza tra quanto indicato nella stessa e quanto presente nel CV dell'operatore.

Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono nell'ambito degli interventi finanziati:

- **utente**: incompatibilità assoluta con altre figure eccezion fatta per la funzione amministrativa nelle attività formative per occupati;
- **amministrativo**: compatibilità con qualsiasi altra figura;

¹¹ Si precisa che le percentuali devono essere assicurate sul monte ore totale del progetto e non sul singolo intervento.



- **docente:** incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e le funzioni di coordinamento e direzione che non possono superare il 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
- **tutor:** incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa;
- **coordinatore/direttore:** incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e per la funzione di docenza fino al massimo del 40% del monte ore complessivo.

Si precisano di seguito i seguenti principi generali:

1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l'inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi prestati, pena la revoca del contributo;
2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
3. l'incompatibilità è definita per singolo intervento formativo;
4. il medesimo soggetto non può ricoprire più di due figure professionali all'interno dello stesso progetto.

Nella griglia sotto riportata si riassumono le indicazioni sull'incompatibilità tra le figure professionali che intervengono nelle attività formative:

	UTENTE	AMMINISTRATIVO	DOCENTE/ CONSULENTE	TUTOR	COORDINATORE /DIRETTORE
UTENTE		C	I	I	I
AMMINISTRATIVO	C		C	C	C
DOCENTE/ CONSULENTE	I	C		I	40%*
TUTOR	I	C	I		I
COORD./DIRETT.	I	C	40%	I	

Legenda: I = Incompatibile; C = Compatibile

*previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale

10. Priorità ed esclusioni

Nell'ambito della presente iniziativa saranno prioritariamente approvate le domande che prevedano lo sviluppo di competenze digitali, trasversali e non di base.

Non sono ammissibili i progetti:

- che non sono stati ammessi al Fondo Nazionale Competenze dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro - ANPAL secondo le modalità previste dal relativo Avviso;



- presentati da imprese che hanno avuto accesso al FNC per il tramite di avvisi su conto sistema di un **Fondo Paritetico Interprofessionale** o tramite il **Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori**¹²;
- presentati da **grandi imprese**, secondo la definizione prevista dal Regolamento sugli aiuti di stato - Reg. UE n.651/2014 (modificato dal Reg.(UE) 1084/2017);
- che prevedano attività formative **già oggetto di finanziamento** con altri strumenti di finanziamento pubblico (es. POR FSE);
- che non rispettino le **procedure** e le **tempistiche di presentazione** stabilite al Paragrafo “Modalità e termini per la presentazione dei progetti”;
- incompleti o che riportino **dati incongruenti o incompleti** rispetto al regime di aiuti di stato, ai parametri di **durata, numero e tipologia dei destinatari e costi**;
- che non rispettino i **massimali** e le prescrizioni stabilite dalla Direttiva;
- che prevedano **attività formative rese obbligatorie per legge**, che consentano il conseguimento di patentini o rilascino qualifiche professionali o titoli abilitanti;
- che prevedano tematiche relative alla **sicurezza**, alla **sanità e servizi socio-assistenziali**, alla **pesca**, all’**educazione, istruzione o formazione, agricoltura/produzione primaria**;
- che coinvolgono, in qualità di partner aziendali, imprese che operano negli ambiti: **sanità, socio-assistenziale, educativo, della formazione, istruzione, servizi al lavoro, della pesca, agricoltura e silvicoltura (sezione A Classificazione attività economiche Ateco)**;
- che prevedano **attività formative rese obbligatorie per legge**, che consentano il conseguimento di patentini o rilascino qualifiche professionali o titoli abilitanti, in coerenza con quanto stabilito dalla Regione del Veneto per le attività di formazione a riconoscimento o per i percorsi formativi che abilitano all’esercizio di una certa professione¹³;
- che prevedano la partecipazione, in qualità di partner, di soggetti che siano in stato di **sospensione dell’accreditamento** o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria del bando regionale;
- che prevedano la partecipazione, in qualità di partner di soggetti che non abbiano **sede e operatività** nel territorio regionale;
- che non rispettino uno o più dei criteri di ammissibilità di cui al Paragrafo **“Procedure e criteri di valutazione”**;
- presentati da **organismi di formazione, accreditati o non**, che prevedano quali destinatari delle attività i propri lavoratori o che coinvolgono tale tipologia di organismi in qualità di partner aziendali;
- presentati da **soggetti dichiarati inammissibili** ai sensi del seguente paragrafo 12 “Soggetti proponenti”;
- presentati da organismi di diritto pubblico e imprese a partecipazione maggioritaria pubblica o che coinvolgono tale tipologia di soggetti in qualità di partner aziendali.

11. Soggetti proponenti

Le domande possono essere presentate da:

- Imprese private, che abbiano almeno un’unità operativa ubicata nel territorio regionale e siano destinatarie di un progetto FNC già approvato da ANPAL secondo le modalità previste;

¹² I Fondi paritetici interprofessionali, infatti, possono partecipare allo strumento sia attraverso il finanziamento di azioni formative sul Conto formazione che mediante la pubblicazione di appositi avvisi per la concessione di finanziamenti su Conto sistema, che facciano riferimento alle finalità del Fondo nuove competenze.

¹³ Per interventi di formazione abilitante si intendono i percorsi promossi dalla Regione del Veneto relativi a profili professionali specifici, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Operatore socio sanitario (OSS), Operatore di assistenza termale (OAT), Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, Acconciatore, Estetista, Responsabile tecnico gestione rifiuti, Personale addetto nel settore del commercio (somministrazione, agente rappresentante, mediatore), Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (ASPP/RSPP), Responsabile tecnico revisione veicoli a motore, Addetto al soccorso sulle piste da sci, Responsabile tecnico di tintolavanderia, Addetto servizi di controllo, Personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari (Ex Libretti sanitari), ecc.



- Organismi di formazione iscritti all'elenco della Regione del Veneto degli enti accreditati per l'ambito della formazione continua a condizione che siano individuati dall'impresa titolare del progetto FNC già approvato da ANPAL come soggetti formatori o certificatori delle competenze¹⁴.

12. Forme di partenariato

A pena di inammissibilità, i progetti devono prevedere un partenariato:

- nel caso in cui il proponente sia l'**impresa**: il partner di progetto deve essere un organismo di formazione accreditato per l'ambito della formazione continua e iscritto nell'elenco regionale della Regione del Veneto. Non è ammessa la sostituzione dei partner rispetto ai soggetti originariamente previsti nel progetto presentato ad ANPAL.
- Nel caso in cui il proponente sia un **organismo di formazione**: il partner deve essere l'impresa titolare del progetto già approvato da ANPAL.

Il rapporto di partenariato, oltre che nella scheda del formulario on-line (applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato), deve essere formalizzato anche nello specifico “modulo di adesione in partnership” (disponibile in allegato al Decreto di approvazione della modulistica), che dovrà essere caricato nell'applicativo SIU, quale parte integrante e sostanziale della domanda di ammissione al finanziamento presentata. Il “*modulo di adesione in partnership*” deve essere compilato e firmato in originale dai diversi partner e il documento originale va conservato agli atti presso la sede del Beneficiario per eventuali controlli. La visione delle schede di partenariato raccolte dal Beneficiario può essere richiesta dall'Amministrazione regionale e comunque avverrà in sede di rendicontazione finale.

L'attività/gli interventi oggetto della presente Direttiva sono ascrivibili, ai fini della maturazione del requisito dell'esperienza pregressa dell'accreditamento ex L.R. n. 19/2002, esclusivamente all'ambito della formazione continua.

13. Delega

Per le attività di cui all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto “Procedure per l'affidamento a terzi”.

14. Risorse disponibili e vincoli finanziari

Le risorse disponibili per la realizzazione di interventi afferenti all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva ammontano ad un totale di **Euro 500.000,00** a valere sulle risorse assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020 di cui alla DGR n. 241/2021.

Le risorse disponibili saranno impegnate in modo progressivo e scalare, fino ad esaurimento, nell'ambito dei 2 sportelli previsti dalla Direttiva. In caso di disponibilità di risorse oltre alle aperture di sportello previste, è data facoltà al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di prevedere ulteriori sportelli fino ad esaurimento delle risorse.

¹⁴ Nel progetto originario o, in caso di assenza di indicazione, nel progetto di cui all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva.



15. Modalità di determinazione del contributo

Nelle more dell'adozione delle disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione e delle relative linee guida per la gestione e controllo delle misure previste di cui alla DGR n. 241/2021 in continuità con la programmazione 2014-2020 del FSE, si applicano le Unità di Costo Standard e condizioni per il riconoscimento dei costi previsti per le azioni del POR FSE Veneto 2014-2020 così come di seguito riportati (DGR n. 671 del 28/04/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard" e s.m.i.).

15.1 Attività formative

Unità di Costo Standard per le attività formative – Utenza occupata

Gli interventi formativi devono essere rivolti ad **almeno 3 utenti per singola edizione/intervento**.

I costi sono riconosciuti se, nell'ambito dell'edizione/intervento, risultano formati (rendicontabili) almeno 3 partecipanti secondo il metodo illustrato al Paragrafo "Rendicontabilità dei destinatari".

Per l'attività di formazione dei **progetti rivolti a utenza occupata**, si prevede l'utilizzo **delle unità di costo standard per la formazione continua = € 110,00 ora + € 9,00 allievo**, così come previsto dalla DGR n. 671/2015. In presenza di gruppi **pari o superiori alle 6 unità**, viene riconosciuto un importo di € **164,00** (110,00 + 9 * 6 utenti) **per ora di attività**, così come previsto dalla suddetta DGR n. 671/2015.

Rendicontabilità dei destinatari

Per le attività formative il numero degli utenti rendicontabili è definito, per ciascuna edizione, secondo quanto segue:

N° utenti con frequenza pari o superiore al 70% del monte ore intervento = N° utenti rendicontabili per edizione ≤ N° utenti che hanno superato positivamente la attestazione/certificazione delle competenze¹⁵.

Il numero di utenti rendicontabili per intervento non può, pertanto, superare il numero di utenti che hanno raggiunto gli obiettivi formativi previsti dall'intervento.

Tabella riassuntiva		
Tipologia	Valore Unità di costo standard (UCS)/Costi reali	Condizioni per il riconoscimento
Formazione indoor	€ 110,00 ora/attività + € 9,00 ore/allievo (grandi gruppi € 164,00) Si precisa che, nel caso di gruppi di utenti uguali o superiori a 6, sarà riconosciuto il costo relativo a 6 utenti.	Rispetto numero minimi di utenti formati e attività prevista. Per piccoli gruppi (da min. 3 a 5 utenti) - rispetto numero minimo di utenti formati e attività prevista Per gruppi di utenti sup. a 5 - rispetto numero min. di utenti formati e attività prevista.

¹⁵ la messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite con i percorsi deve avvenire nelle modalità descritte all'interno del progetto presentato ad Anpal e limitatamente alle ore oggetto di contributo regionale.



16. Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti di stato

Il regime di aiuto di stato attivabile nell'ambito della presente direttiva rientra nel "Temporary Framework (TF) for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak" di cui alla Comunicazione del 19.3.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche ed integrazione.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi ed erogati a norma della presente Direttiva, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'aiuto non deve superare 1.800.000,00 euro per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o pagamenti; (tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
- L'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019.

Le misure di aiuto di cui al *Temporary Framework* possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti de minimis o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni relative al cumulo previste dai singoli regolamenti.

Approfondimento: definizioni ai sensi del nuovo regolamento sugli aiuti di stato - Reg. UE n. 651/2014 (modificato dal Reg.(UE) 1084/2017)

1. Impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.

PMI - Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Piccola Impresa: All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Piccolissima Impresa: All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Grande Impresa: Alla categoria grande impresa appartengono le imprese che occupano più di 250 persone.

2. Imprese autonome, partner, collegate

La definizione delle PMI chiarisce la tipologia delle imprese. Essa distingue tre tipi di imprese in funzione della natura delle relazioni che esse intrattengono con altre imprese in termini di partecipazione al capitale, di diritto di voto o di diritto di esercitare un'influenza dominante:

- le imprese autonome;
- le imprese partner;
- le imprese collegate.

Le imprese autonome rappresentano la situazione più ricorrente. Si tratta di tutte le imprese che non appartengono a uno degli altri due tipi di imprese (partner o collegate). Un'impresa è autonoma se:

- non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente al 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati e quindi non è un'impresa collegata.

Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25% è raggiunta o superata, se si è in presenza di alcune categorie di investitori come gli investitori chiamati "business angels".

Le imprese partner sono imprese che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con altre imprese, senza che l'una eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Si definiscono "partner" le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro. Un'impresa è "partner" di un'altra impresa se:

- possiede una partecipazione compresa tra il 25% e meno del 50% in tale impresa;
- quest'altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25% e meno del 50% nell'impresa richiedente;
- l'impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l'altra impresa e non è ripresa tramite



consolidamento nei conti di tale impresa o di un'impresa ad essa collegata.

Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azionisti), oppure ha la capacità di esercitare un'influenza dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti e che si distinguono di solito in modo molto chiaro dai due tipi precedenti.

Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo di imprese riprendendo, se esse sono adattate all'oggetto della definizione, le condizioni indicate all'articolo 1.

Della direttiva 83/349/CEE del Consiglio sui conti consolidati, che si applica da vari anni. Di solito un'impresa sa subito di essere "collegata", poiché è già tenuta a titolo di tale direttiva ad elaborare conti consolidati, oppure è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta ad elaborare conti consolidati.

3. Organico pertinente per la definizione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese

L'organico si misura in unità di lavoro per anno (ULA), vale a dire in base al numero delle persone che hanno lavorato nell'impresa o per suo conto a tempo pieno durante l'anno considerato. Le persone che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale vengono contabilizzate come frazioni di ULA. Né gli apprendisti né gli studenti in formazione professionale, né i congedi di maternità vengono contabilizzati.

4. Impresa in difficoltà

Si definisce impresa in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito delle due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito delle due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

16.1 Registro nazionale aiuti di stato

Gli aiuti concessi sulla base del Quadro temporaneo (TF) devono rispettare gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA).

Il 1° luglio 2017 è stato attivato il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), la banca dati gestita dalla Direzione generale Incentivi alle imprese del MISE con l'obiettivo di garantire la trasparenza e il controllo degli aiuti di Stato, in linea con le condizionalità ex ante previste per l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020 e con l'iniziativa Ue per la Modernizzazione degli aiuti di Stato.



Attraverso il Registro, alimentato da tutti soggetti tenuti a fornire i dati, sarà possibile verificare che gli aiuti siano concessi nel rispetto delle intensità e dei massimali previsti dalle norme comunitarie e delle regole Ue in materia di cumulo.

L'operatività del Registro Nazionale degli Aiuti è disciplinata da un Regolamento del Ministero dello Sviluppo economico, che stabilisce le modalità di raccolta, gestione e controllo dei dati e degli obblighi di verifica e i meccanismi di interoperabilità con i registri SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) e con le altre banche di dati sulle agevolazioni pubbliche alle imprese.

Per ciascuna categoria di aiuti il Registro contiene i dati identificativi del beneficiario, della singola agevolazione o del regime di aiuto, di chi lo concede e dell'Autorità responsabile, oltre a una serie di informazioni sul progetto, come la localizzazione, i costi e le spese ammesse.

Inoltre, sul sito, realizzato in formato aperto, è disponibile l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della cosiddetta Regola Deggendorf e oggetto di una procedura di recupero. Per quanto riguarda i settori agricolo e forestale, il Registro Nazionale degli Aiuti funzionerà in modo integrato con i registri settoriali esistenti.

Al fine di consentire l'implementazione del Registro fin dalla fase di presentazione dei progetti, il soggetto proponente provvede a comunicare, per ogni impresa partner aziendale del progetto presentato, l'entità del beneficio concedibile¹⁶. Si invitano le imprese a prestare particolare attenzione nella consultazione preventiva del Registro nazionale. Si ribadisce, quindi, la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla verifica del rispetto del massimale di aiuti registrato in RNA sin dalla fase di progettazione e preventivamente alla presentazione della domanda di contributo.

16.2 Definizione interventi in relazione alla normativa sugli aiuti di stato

Tenuto conto della normativa sugli aiuti di stato, si precisa che l'intervento previsto nell'ambito di questa iniziativa, la Formazione indoor costituisce aiuto di stato e deve essere computata nella quota di aiuto assegnata all'impresa.

Si invitano gli organismi di formazione e le imprese a prestare particolare attenzione nella scelta del regime di aiuti di stato, consultando preventivamente il Registro nazionale. Si ribadisce, quindi, che è **responsabilità del soggetto proponente assicurarsi** in ordine al **rispetto del massimale su RNA** sin dalla fase di progettazione e preventivamente alla presentazione della domanda di contributo.

17. Termini per la presentazione dei progetti

Per favorire la tempestività e la flessibilità degli interventi, per questa tipologia di iniziativa sono previste 2 scadenze per la presentazione delle candidature secondo la procedura a sportello, con valutazione comparativa delle proposte. La presentazione delle proposte deve avvenire entro e non oltre le ore 13.00 di ciascun giorno di scadenza dell'apertura a sportello così come indicato nella tabella seguente:

sportello n°	giorni apertura	anno di riferimento
1	14 maggio - 15 giugno	2021
2	16 giugno - 15 luglio	2021

¹⁶ A tal fine verrà resa disponibile un'apposita modulistica/funzionalità SIU.



La presentazione delle proposte, ovvero il loro passaggio in “stato confermato” deve avvenire entro e non oltre le ore 13.00 di ciascun giorno di scadenza dell’apertura a sportello così come indicato nella tabella precedente.

18. Modalità e termini per la presentazione dei progetti (SIU)

A pena di inammissibilità, la presentazione dei progetti deve avvenire tramite l’applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato. Ai fini dell’utilizzo del SIU, per la presentazione della domanda e dei relativi progetti, è necessario seguire la procedura di seguito descritta.

Passaggio 1	
Passaggio diretto per gli organismi di formazione/aziende accreditati	Passaggio per gli organismi di formazione non accreditati
<p>→ Se non si è in possesso delle credenziali per l’applicativo SIU è necessario registrarsi al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo), seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.</p>	<p>→ Richiesta dell’attribuzione di nome utente e codice ente¹⁷ utilizzando la procedura informatizzata, al fine di ottenere il codice che identifica l’ente nella banca dati regionale. http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori - Applicativo richiesta credenziali accesso ADA - non accreditati.</p> <p>→ Successiva registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) per ottenere le credenziali per l’accesso all’applicativo SIU, seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.</p>
<p><i>Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale all’indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.</i></p>	
Passaggio 2	
<p>→ Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti accedendo al seguente indirizzo: https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/; un’apposita guida alla progettazione verrà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l’applicativo si compone.</p> <p>→ Selezionare dal menù a tendina del campo “bando” la seguente dicitura: “FSC – Avviso Fondo Nuovo Competenze - Modalità a sportello”.</p> <p>→ Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto¹⁸ e apporre nel file scaricato la firma digitale.</p> <p>→ Inserire gli allegati alla domanda/progetto.</p>	
Passaggio 3	

¹⁷ I codice ente attribuito dovrà essere utilizzato anche nella successiva fase di registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) e in fase di utilizzo dell’applicativo SIU e in tutti i casi ove sia richiesto il codice ente

¹⁸ In regola con la normativa sull’imposta di bollo



→ Presentazione della domanda/progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU).

La presentazione della domanda/progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU) deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 13.00 del termine previsto nel paragrafo dedicato. Il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda/progetto. Non è prevista la presentazione cartacea della Domanda.

Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.

A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti dalla direttiva, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni:

- accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
- rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla Direttiva.

La proroga dei termini di apertura dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva potrà essere valutata sulla base delle domande pervenute e delle risorse finanziarie disponibili e sarà stabilita con provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

La domanda/progetto dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:

- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative firmata digitalmente;
- scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
- moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma del legale rappresentante del partner;
- moduli per l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti di stato¹⁹;
- accordo collettivo e progetto già approvato da ANPAL (unico file pdf).

La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.

Richiesta informazioni

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie, che devono essere preferibilmente richieste **compilando il format presente al seguente link:**

Tipologia informazioni	Contatti
<p>Informazioni generali (compilazione format) e di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.)</p>	<p>https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi</p>

Ulteriori modalità:

¹⁹ In caso di assenza della funzionalità SIU.



Tipologia informazioni	Contatti	Orari
Quesiti di carattere rendicontale	041 279 5985	dal lunedì al venerdì 9.00-13.00
Quesiti in merito agli aiuti di stato	041 279 5034	dal lunedì al venerdì 9.00-13.00
Quesiti di carattere contenutistico	ufficio.programmazionefse@regione.veneto.it indicando nell'oggetto il n° della DGR	-
	041 2795068 - 5143	dal lunedì al venerdì 9.00-13.00
Problematiche legate ad aspetti informatici	<i>Call center:</i> call.center@regione.veneto.it numero verde 800914708	dal lunedì al venerdì 8.00-18.30 sabato dalle 08.00-14.00

Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella sezione del portale regionale dedicato alle attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione²⁰.

19. Procedure e criteri di valutazione

Nelle more dell'adozione delle disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione e delle relative linee guida per la gestione e controllo delle misure previste dalla DGR n. 241/2021 in continuità con la programmazione 2014-2020 del FSE, le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione esaminati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30 giugno 2015 del POR FSE 2014/2020.

In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di una commissione di valutazione formalmente individuata.

La commissione di valutazione verrà nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione e potrà essere integrata da esperti esterni indipendenti di comprovata esperienza.

Criteri di ammissibilità	
Attengono alla presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità.	
1	Rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte.
2	Rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva.
3	completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (domanda di ammissione, modulistica partner, ecc..)

²⁰ La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione sono disponibili al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse>



4	Sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza dell'Avviso di riferimento della presente Direttiva.
5	Rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato.
6	Numero e caratteristiche dei destinatari.
7	Durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva.
8	Rispetto dei parametri di costo/finanziari.
9	Conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero (ove previsto) conformità con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro.
10	Conformità in materia di aiuti di stato.

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti. La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di valutazione. L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio zero) in uno dei parametri indicati nella griglia di valutazione comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti.

La soglia minima di finanziabilità delle proposte progettuali è stabilita in **26 punti**.

I progetti vengono finanziati in ordine decrescente per classi intere di punteggio, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Si precisa che l'attività di redazione di una proposta progettuale consiste in un atto intellettuale originale ed unico, sottoposto a valutazione comparativa da parte di una commissione di valutazione formalmente costituita. Al netto dei passaggi legittimamente coincidenti con altri progetti (es. presentazione del proponente, metodologie didattiche, modalità di diffusione) l'originalità della scheda che descrive i contenuti di progetto e dei relativi interventi, costituisce elemento fondamentale nella valutazione dello stesso. Ove si citino testi preesistenti, devono essere rispettate le basilari regole di citazione, anche se si è l'autore del documento originale. Infatti, poiché si tratta di una produzione distinta, è importante mettere in evidenza ciò che rientra nella produzione "nuova".

GRIGLIA DI VALUTAZIONE			
	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	Livello	Punti
Parametro 1	<ul style="list-style-type: none"> • Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/studi/dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento; • circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei destinatari; • grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo), di integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale; • circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; • accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere. 	Insufficiente	0
		Non del tutto sufficiente	2
		Sufficiente	4
		Discreto	6
		Buono	8
		Ottimo	10



	OBIETTIVI PROGETTUALI	Livello	Punti
Parametro 2	<ul style="list-style-type: none"> ● Grado di coerenza della proposta progettuale con la Direttiva; ● coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni prescelte. 	Insufficiente	0
		Non del tutto sufficiente	2
		Sufficiente	4
		Discreto	6
		Buono	8
		Ottimo	10
	QUALITÀ DELLA PROPOSTA	Livello	Punti
Parametro 3	<ul style="list-style-type: none"> ● Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; ● qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati. 	Insufficiente	0
		Non del tutto sufficiente	2
		Sufficiente	4
		Discreto	6
		Buono	8
		Ottimo	10
	METODOLOGIA ED ARTICOLAZIONE	Livello	Punti
Parametro 4	<ul style="list-style-type: none"> - Qualità delle metodologie utilizzate: <ul style="list-style-type: none"> ▪ metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti. - Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione. 	Insufficiente	0
		Non del tutto sufficiente	2
		Sufficiente	4
		Discreto	6
		Buono	8
		Ottimo	10
	PARTENARIATO	Livello	Punti
Parametro 5	<ul style="list-style-type: none"> ● Rappresentatività della struttura proponente; ● Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali. 	Insufficiente	0
		Non del tutto sufficiente	2
		Sufficiente	4
		Discreto	6
		Buono	8
		Ottimo	10



Parametro 6	GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	Livello	Punti
	Non pertinente.	0%	0
		1-75%	1
		76-100%	2

20. Pubblicizzazione delle iniziative

Come esplicitato nei paragrafi precedenti, la presente iniziativa è definita in continuità con la programmazione 2014-2020 del FSE e pertanto i beneficiari - con riferimento alle azioni di comunicazione e informazione delle attività progettuali - devono rispettare le disposizioni previste da:

- allegato XII, sezione 2.2 del Regolamento UE n. 1303/2013;
- art. 4 del Regolamento UE n. 821/2014;
- allegato A – Testo Unico Beneficiari (DGR 670/2015) sez. C paragrafo 3 “Pubblicizzazione delle iniziative”;
- “Vademecum per i beneficiari. Comunicare il Fondo Sociale Europeo²¹”, documento esplicativo per facilitare il corretto utilizzo del logotipo istituzionale e le sue corrette applicazioni, che costituisce riferimento obbligatorio nella realizzazione delle attività cofinanziate dal POR FSE Veneto 2014-2020.

In fase di primo avvio di ciascun intervento formativo per gruppo di destinatari e in apertura di eventi aperti al pubblico, il beneficiario assicura la proiezione del video promozionale del FSE messo a disposizione dall’Autorità di Gestione sulla pagina web ufficiale del POR FSE Veneto²². Della proiezione va data evidenza nel calendario, a disposizione per controlli.

Il beneficiario è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni che saranno adottate e rese disponibili sul sito istituzionale.²³

21. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati con decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione secondo le seguenti tempistiche, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi:

Periodo di riferimento			Pubblicazione istruttoria entro
sportello n°	giorni apertura	anno di riferimento	
1	14 maggio - 15 giugno	2021	30.06.2021
2	16 giugno - 15 luglio	2021	30.07.2021

²¹ <https://rdv.box.com/s/uoyljr915ml2pcb8p6vd1avarxgprp1y>

²² <https://www.regione.veneto.it/piano-di-comunicazione-2014-2020>

²³ Id.



I decreti di approvazione degli esiti istruttori saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto. Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it²⁴, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

22. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it²⁵, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di qualsiasi natura, devono essere comunicati attraverso il suddetto sito. Nel caso venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ²⁶.

23. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti

Le azioni proposte a valere sull'Avviso di riferimento alla presente Direttiva devono essere immediatamente cantierabili. I progetti approvati dovranno essere avviati e conclusi entro i termini riportati nella tabella che segue, salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.

Periodo di riferimento			Pubblicazione istruttoria entro	Scadenza avvio progetto	Termine conclusione progetti
n°	giorni apertura	anno di riferimento			
1	14 maggio - 15 giugno	2021	30.06.2021	30.07.2021	31.12.2021
2	16 giugno - 15 luglio	2021	30.07.2021	30.08.2021	31.12.2021

Si precisa che il procedimento relativo all'ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi, nonché all'effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro 180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.

24. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

²⁴ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse>

²⁵ Id.

²⁶ <https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/formazione-continua>



25. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L. n. 241/90 e s.m.i. è il dott. Massimo Marzano Bernardi, Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

26. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE - GDPR).

